

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELLE AREE
DISCIPLINARI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 446 DEL 12.08.2020**

TRA

l'Università Politecnica delle Marche, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Luca Gregori, nato a San Benedetto del Tronto il 04.06.1961, domiciliato per carica in Piazza Roma 22 – Ancona, codice fiscale 00382520427 (d'ora innanzi detta Università) autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.803 del 27/01/2021n..... del

E

-L'Istituto di istruzione superiore I.P.S.I.A. G. BENELLI-, nella persona del legale rappresentante Anna Maria Marinai nata a San Benedetto del Tronto il 06/11/1957, domiciliato per la carica a Pesaro in Via Nanterre, 2 Codice Fiscale n. 80004290419, di seguito denominato Istituto, autorizzato alla stipula del presente atto con in data

PREMESSO CHE

- si osserva il permanere di significative difficoltà di apprendimento per gli studenti, nel passaggio tra scuola secondaria di secondo grado e università, con una aliquota significativa di studenti che abbandona il percorso di studi in fase iniziale ed una aliquota altrettanto importante di studenti con difficoltà nella conduzione del percorso di studio;
- risulta necessario, al fine di limitare dispersione e lunghezza del periodo di studi, incentivare collaborazioni tra Università e Istituto al fine di meglio organizzare le forme coordinate di accompagnamento nella transizione tra formazione secondaria di secondo grado e formazione universitaria;
- l'Università e l'Istituto, come sopra specificato, hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione e della promozione culturale in genere e intendono dare una risposta comune alle necessità di formazione, creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione nel passaggio tra scuola superiore e Università;
- è interesse della Università avviare rapporti con Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado al fine di sviluppare collaborazioni per dare continuità alle attività didattiche, regolati da apposite convenzioni;
- la Facoltà di Ingegneria intende avvalersi dei docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado al fine di fornire agli studenti adeguato sostegno mediante attività didattiche integrative ai corsi ufficiali;
- la Facoltà di Ingegneria intende altresì avviare, anche alla luce del DM 446/2020, collaborazioni con istituti di Istruzione Superiore per lo svolgimento di attività didattiche laboratoriali anche presso gli Istituti stessi, così come previsto dall'art. 3 comma 3 del DM 446/2020;

- l'Istituto dispone di strutture adeguate allo svolgimento delle attività laboratoriali, nonché, tra i propri docenti, di competenze idonee ad offrire assistenza agli iscritti ai corsi di studio nell'ambito delle aree disciplinari comuni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto collaborano per lo svolgimento di attività laboratoriali previste dal DM 446/2020 relative al corso di laurea ad orientamento professionale "Sistemi Industriali e dell'Informazione" dell'Ateneo.

ART. 2 - CONTENUTO E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione oggetto della presente convenzione consiste nell'espletamento di attività laboratoriali congiunte Università-Scuola sviluppate nelle strutture dell'istituto secondario superiore come previsto dall'art. 3, comma 3, del DM446/202

Tali attività saranno rivolte all'intera classe, per un impegno annuo di 24 CFU che prevedono lo svolgimento di 192 ore di laboratorio.

Al fine della pianificazione delle attività dell'anno accademico successivo, il Preside della Facoltà di Ingegneria trasmette all'Istituto entro il 31 Maggio dell'anno accademico in corso una richiesta con indicati gli ambiti disciplinari comuni per le quali si necessita di attività laboratoriali. L'Istituto si impegna ad individuare entro e non oltre la prima metà del mese di Settembre i docenti che svolgeranno le attività suddette, tra coloro che risultino in organico alla data di cui sopra (o a comunicare l'impossibilità di individuare tali figure) e concorderà con il Preside il calendario e gli orari di svolgimento delle stesse. È facoltà dell'Istituto stabilire quali e quanti docenti individuare per i diversi ambiti disciplinari.

Il Dirigente dell'Istituto è responsabile del corretto espletamento delle attività laboratoriali, previamente concordate, svolte dai docenti appositamente individuati.

ART. 3 - REFERENTI DELLE PARTI

Il referente delle attività di cui all'art. 2 della convenzione è il Dirigente dell'Istituto.

ART. 4 –CONTRIBUTO

L'Università eroga all'Istituto la somma complessiva di 19.200 euro declinata in 9.600 euro per l'A.A. 2022/2023 e 9.600 euro per l'anno 2023/2024, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività laboratoriali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, comprese tutte le spese generali sostenute dall'Istituto stesso per il funzionamento dei laboratori.

A.A.	Importo	CFU attività laboratoriale	commento
2021/2022	-	0	Primo anno prima coorte
2022/2023	9.600	24	Primo anno seconda coorte Secondo anno prima coorte
2023/2024	9.600	24	Primo anno terza Coorte Secondo anno seconda coorte Terzo anno prima coorte
<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di laboratorio svolte presso l'istituto si svolgeranno nel secondo anno di ciascuna coorte • Il contributo è valutato su una numerosità massima prevista di 25 studenti per laboratorio; qualora il numero di studenti frequentanti il laboratorio dovesse superare tale soglia, il contributo sarà soggetto a rivalutazione in maniera proporzionale a tale incremento. 			

Tale contributo sarà corrisposto in due rate, la prima entro il mese di giugno 2023 e la seconda entro il mese di giugno 2024, mediante accredito su c/c identificato dal seguente IBAN _____, previa consegna del registro attestante l'avvenuto svolgimento delle attività laboratoriali da parte dei docenti appositamente individuati, validato dal Presidente del Consiglio del corso di laurea ad orientamento professionale in "Sistemi Industriali e dell'Informazione".

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo espresso da parte degli organi competenti delle Università contraenti in tempo utile a garantire la prosecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione.

Prima di tale scadenza, le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione a mezzo pec con un preavviso di almeno un anno antecedente l'inizio del successivo anno accademico.

ART. 6 - INFORMAZIONI RISERVATE

L'istituto si impegna a non divulgare all'esterno informazioni acquisite in relazione alle attività oggetto della Convenzione, se non dietro esplicita autorizzazione scritta dell'Università.

ART. 7 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Istituto assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'Istituto

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Istituto ospitati nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

ART. 8 – Coperture assicurative

UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Istituto sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

L'Istituto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico dell'Ateneo. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ancona, _____

Istituto I.P.S.I.A. G. BENELLI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anna Maria Marinai

Università Politecnica delle Marche
IL RETTORE
Prof. Gian Luca Gregori